

Statuto di Associazione di Promozione Sociale

denominata: "SOSTENIA"

Art. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "SOSTENIA", con sede legale in Rende prov. CS, Via Quasimodo, snc - I Travesa. L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando lo richiederà. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione SOSTENIA APS, più avanti chiamata per brevità Associazione:

- si ispira ai principi di democraticità e gratuità persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale, è apolitica e senza fini di lucro;
- svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, comma 1 lettere a; c; d; e; f; g; i; k; l; o; p; r; v; w; meglio indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità



sociale, con finalità analoghe, che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale tese al benessere della persona, all'integrazione sociale e culturale ed alla diffusione di una cultura della sostenibilità attraverso la realizzazione di progetti di formazione di lavoro che rispettino i tre principi cardine della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono oltre alla formazione professionale lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, che a titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione potrà svolgere, e che si elencano di seguito:

1. Ideazione e sviluppo di soluzioni innovative e nuove tecnologie applicabili per migliorare i processi produttivi, per mettere a punto nuovi prodotti, per proporre nuovi servizi o anche per ripensare contenuti e modalità di fruizione di servizi già esistenti;

2. Consulenza offerta ad enti pubblici e privati nell'attività di progettazione aventi per oggetto o finalità ricerca e lo sviluppo sostenibile; l'innovazione e la comunicazione, gli interventi nel campo sociale o della formazione, della gestione del territorio o dei servizi a valenza collettiva;

3. Sportello orientamento "all'impresa sostenibile" per imprese ed enti pubblici e privati:

counselling psicologico aziendale, consulenza economica e giuridica, strategie di mercato, web marketing, risparmio energetico e fonti rinnovabili, produzione/stoccaggio e gestione amministrativa dei rifiuti;

4. Ideazione, promozione e conduzione d'interventi formativi finalizzati sia all'acquisizione di specifiche competenze professionali a supporto dell'ingresso nel mercato del lavoro o dell'avvio di attività d'impresa, sia all'aggiornamento professionale, tanto di operatori del comparto pubblico che di quello privato;

5. Ideazione, sviluppo e realizzazione di progetti afferenti il campo della comunicazione orientata ai nuovi media e alle nuove tecnologie;

6. Promozione e gestione di iniziative editoriali quali Pubblicazione di riviste e/o bollettini, news letter, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;

7. Progetti e realizzazione d'interventi sulla promozione della salute e dell'ambiente, nei contesti sociali ed educativi di ogni ordine e grado;

8. Promozione di attivazione di convenzioni o facilitazioni con soggetti, persone ed eventi finalizzati agli scopi associativi;

9. Organizzazione di circuiti teatrali, musicali, culturali e per lo spettacolo, in grandi e piccoli centri;

10. Collaborazioni con enti ed amministrazioni locali e con associazioni culturali che abbiano anch'esse per scopo la diffusione dell'integrazione sociale, il benessere della persona e la sostenibilità;

11. Organizzazione, realizzazione e gestione di servizi connessi alla realizzazione di ogni forma di manifestazione o evento culturale, artistico, enogastronomico come: conferenze, convegni, festivals, mostre, fiere, tavole rotonde, esposizioni, spettacoli, serate a tema, mostre scientifiche, inchieste, seminari, work shop proiezioni e rassegne ed altre iniziative pubbliche, anche televisive, in tutti i campi che riguardano la cultura, lo sport, lo

spettacolo, il turismo ed il tempo libero;

12. Istituzione di biblioteche e mediateche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura e ceramica;

13. Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore”.

14. Produzione e diffusione materiale editoriale informativo, di carattere cartaceo, informatico e multimediale, pubblicazione magazine on line e/o cartacei con i quali promuovere gli scopi dell'Associazione e diffondere la conoscenza;

15. Studi e divulgazione attività di ricerca nel campo dell'informatica e delle nuove tecnologie della comunicazione, di studio e progettazione di software per il mercato), di educazione e formazione (interventi nel campo della progettazione e fornitura di servizi formativi, per la promozione culturale e sociale, la valorizzazione professionale e il primo inserimento lavorativo di giovani e adulti);

16. Costituzione di Comitati o gruppi di studio o ricerca; organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale e culturale; organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale rivolti a soggetti diversamente abili, agli ex detenuti, agli immigrati, ai giovani e agli adulti ad alto rischio di emarginazione, ai soggetti affetti da dipendenze di ogni genere, mirando a favorirne la cura, il recupero ed il loro inserimento nel mondo lavorativo e nel tessuto sociale con interventi iniziative dirette alla promozione civica e professionale, e fornirli servizi finalizzati alla riabilitazione psicologica, motoria ed alla socializzazione;

17. L'Associazione promuove e valorizza i partenariati transnazionali e le attività di scambi di esperienze nel quadro dell'internazionalizzazione e promuoverà, inoltre, ogni iniziativa nel campo educativo, culturale e sociale, tesa ad incoraggiare la partecipazione effettiva

degli individui alla vita dell'Europa;

18. L'Associazione potrà collaborare con amministrazioni pubbliche e private, con altre associazioni ed organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni. L'Associazione può anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Per raggiungere le predette finalità sociali, l'Associazione può porre in essere tutti gli atti necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali direttamente ed indirettamente attinenti ai medesimi.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la



richiesta nel corso della sua prima riunione. . I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Fondatori

- Onorari

- Benemeriti

- Ordinari

a) Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario, e nella loro qualità, possono prendere parte al Consiglio Direttivo.

b) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro

che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio;

c) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale;

d) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutte le categorie di soci hanno il diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoca col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di espulsione;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

e) per morte.

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;

- il consiglio direttivo;

- il collegio dei revisori dei conti;

- il collegio dei probiviri;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 (Partecipazione all'assemblea)

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L'avviso di convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie dovrà essere comunicato 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, ed affisso nella sede legale e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data



delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15 (Forma di votazione dell'assemblea)

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 (Compiti dell'assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei revisori dei conti;

c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria:

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto

dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea,

ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione

dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;

- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un

quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria

degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre

all'assemblea;

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione

delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del

caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria

amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi

componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare

la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni

provvedimenti in caso contrario;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

- redigere l'eventuale regolamento interno;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 (tre) anni. Al

termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il

Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo. In caso di dimissioni,

decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno

della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo

l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha

la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in

carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere

cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra

le dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta

in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera

dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più

uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3



dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza

sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il Presidente Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 30 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 22 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

-definire le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale. Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 23 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 24 (Il Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il



bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 25 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 26 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;

Art. 27 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 28 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 29 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 30 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea. I bilanci con i relativi allegati dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci associati.

Art. 31 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio netto devoluto ad altre Associazioni o enti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.

Art. 32 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia relativa all'interpretazione della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che non possa essere oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole, che opererà secondo equità e senza formalità di rito. Il luogo ad arbitrato dovrà essere scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di scelta dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dell'Associazione.

Art. 33 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nello statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2001 e alla giurisprudenza.